



DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI

Circolare n.08 del 10 febbraio 2026

LA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

La “Legge di Bilancio 2026” (CDG n. 2 del 07.01.2026, n. 3 del 08.01.2026 e n. 5 del 09.01.2026) introduce nuovamente la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo con riferimento ai carichi affidati all’Ente della Riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2023 – c.d. **rottamazione-quinquies**.

AMBITO OGGETTIVO

La rottamazione-quinquies consiste nella possibilità di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 01.01.2000 al 31.12.2023** senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titoli di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio riguardanti:

- omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale;
- omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Pertanto, con riferimento alle somme sopra identificate **sarà possibile estinguere il debito con il versamento soltanto delle somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e la notificazione della cartella di pagamento.**

Il successivo comma 97 precisa che con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada la rottamazione-quinquies è consentita limitativamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.

Il comma 99 aggiunge che possono essere estinti secondo le disposizioni del comma 82 e seguenti anche:

- i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 (pur se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione) oggetto di:
 - definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione”);
 - definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dal 01.01 al 30.09.2017 (“rottamazione – bis”);



**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

- definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione – ter”);
- definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio”);
- riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”)
- i debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022 per i quali alla data del 30.09.2025 si è determinata l’inefficacia della definizione, oggetto di:
 - definizione agevolata dei carichi dall’01.01.2000 al 30.06.2022 (“rottamazione-quater”);
 - riammissione alla “rottamazione-quater” per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa di omesso/insufficiente/tardivo pagamento di quanto dovuto.

Per espressa previsione normativa non possono essere estinti secondo le disposizioni della definizione agevolata i debiti risultanti da singoli carichi affidati all’ente della riscossione nel periodo 01.01.2000 – 30.06.2022 per i quali alla data del 30.09.2025 siano state versate tutte le rate scadute a tale data, oggetto:

- definizione agevolata dei carichi dall’01.01.2000 al 30.06.2022 (“rottamazione-quater”);
- riammissione alla “rottamazione-quater” (art. 3-bis D.L. 202/2024) per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa di omesso/insufficiente/tardivo pagamento di quanto dovuto.

GLI EFFETTI DELLA ROTTAMAZIONE-QUINQUES

A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, rispetto ai carichi che ne costituiscono oggetto:

1. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
2. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda;
3. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda;
4. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
5. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo.



DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI DEI CONTI

La definizione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento:

a	dell'unica rata scelta dal debitore
b	di due rate, anche non consecutive , di quelle scelte dal debitore per dilazionare il pagamento
c	dell'ultima rata del piano di dilazione concordato

Di conseguenza in questi casi, non valendo più gli effetti della definizione, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione.

MODALITA' DI ADESIONE

I contribuenti interessati devono manifestare all'agente della riscossione la volontà avvalersi della definizione agevolata in esame mediante presentazione di un'apposita dichiarazione **entro il 30.04.2026**.

 Utilizzando l'apposito modello per la dichiarazione, reso disponibile sul sito dell'agente della riscossione entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2026, i contribuenti devono indicare anche:

- il numero di rate in cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute (massimo 54);
- l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi oggetto di definizione agevolata.

Con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di adesione, il contribuente ha tempo fino al 30.04.2026 per eventuali integrazioni della domanda di definizione agevolata precedentemente presentata.

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Ai sensi del comma 92, entro il 30.06.2026 l'agente della riscossione comunica ai contribuenti che hanno presentato adeguata domanda di ammissione alla definizione agevolata entro i termini l'ammontare complessivo delle somme dovute. Nel caso di opzione per il pagamento rateale, è comunicato anche l'importo delle singole rate e la relativa data di scadenza.

Il pagamento delle somme dovute è effettuato:

- **in unica soluzione entro il 31.07.2026;**
- **in massimo 54 rate bimestrali di pari importo e con importo minimo della singola rata pari a 100 euro.**



**DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

In caso di rateazione, le scadenze previste sono le seguenti:

a	31.07.2026 prima rata
b	30.09.2026 seconda rata
c	30.11.2026 terza rata
d	31.01-31.03-31.05-31.07-30.09-30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2027 e fino al 2034 per le rate dalla n. 4 alla n. 51
e	31.01-31.03 e 31.05 2035 per le rate n. 52 - 53 - 54

In caso di opzione per il **pagamento rateale** sono dovuti gli interessi nella misura del **3% annuo** a partire dal 01.08.2026.

Si fornisce in seguito una breve tabella di sintesi:

	ROTTAMAZIONE-QUATER	ROTTAMAZIONE-QUINQUIES
<i>Debiti</i>		Esclusi debiti da avvisi di accertamento Agenzia Entrate
<i>Estinzione debito</i>	Somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Non devono essere corrisposte somme a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio.	
<i>Ammessi</i>		Soggetti decaduti da rottamazione-quater perché inadempienti. Non possono aderire soggetti aderenti alla rottamazione-quater con pagamenti regolari versati al 30.09.25
<i>Orizzonte temporale</i>	Carichi dal 01.01.2000 al 30.06.2022	Carichi dal 01.01.2000 al 31.12.2023
<i>Rateazione</i>	Massimo 18 rate trimestrali Interesse 2% Periodo di tolleranza 5 giorni	Massimo 54 rate bimestrali Interesse 3% dal 01.08.2026 Nessuna tolleranza per scadenza rate , non c'è il periodo di tolleranza di 5 giorni



DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI

<i>Decadenza</i>	Dopo 1 rata (ma con tolleranza di 5 giorni dalla scadenza)	Dopo 2 rate anche non consecutive (senza periodo di tolleranza)
<i>Rata minima</i>	Non prevista	Importo 100 Euro

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Alessandra Zonca